

Roma, 21 dicembre 2006
Prot. 807

CIRCOLARE N. 110 / 2006
AGLI ENTI ASSOCIATI

FP/
URGENTE

PERSONALE
▶ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
▶ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO
TFR – primi adempimenti del datore di lavoro

Come noto, il DL 13 novembre 2006, n. 279 ha anticipato l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", con la conseguenza che il periodo di sei mesi previsto dall'art. 8, commi 7 e 8 del DLgs stesso decorre dal 1° gennaio 2007.

Nell'arco di tale periodo i lavoratori sono tenuti a decidere la destinazione del loro TFR "maturando" – mentre il TFR già maturato resta comunque in azienda per essere rivalutato secondo le norme in vigore dal 1980 – e precisamente se mantenere in azienda anche il TFR maturando o se destinarlo ad una delle forme pensionistiche complementari previste dal D.Lgs 252/05 (fondi negoziali, fondi aperti, forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13), mentre per i lavoratori che alla scadenza del semestre non avranno espresso alcuna scelta il TFR maturando sarà conferito al Fondo negoziale presente in azienda (*Previambiente*).

Si allega una bozza di avviso che le aziende in indirizzo possono utilizzare per assolvere all'obbligo che l'art. 8, comma 8 pone in capo ai datori di lavoro.

Si tratta di una informazione volutamente essenziale perché al momento attuale un maggior dettaglio nelle informazioni si scontrerebbe con il fatto che la disciplina di legge è ancora in fase di completamento: il DL 279/06 non sarà con ogni probabilità convertito, le corrispondenti previsioni sono inserite nella Finanziaria 2007, ma alcuni problemi interpretativi potranno essere risolti solo con l'approvazione dei decreti ministeriali previsti dal D.Lgs 252/05.

Questa Federazione si riserva perciò di fornire alle aziende associate, d'intesa con il Fondo di previdenza complementare di categoria (*Previambiente*) ulteriori elementi per una successiva, più completa informazione da indirizzare ai dipendenti nei primi mesi del nuovo anno. Sarà inoltre promosso, *in collaborazione con Confservizi*, un incontro seminariale con i rappresentanti delle aziende associate per aggiornarli sulla riforma del TFR ed in particolare sugli obblighi in capo al datore di lavoro.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi

Allegati:
Bozza Informativa

BOZZA**DESTINAZIONE DEL TFR**

Tutti i lavoratori dipendenti sono tenuti, nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2007, a decidere la destinazione del loro TFR.

Il TFR può essere conferito ad una delle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 252/2005 (fondi negoziali, fondi aperti, forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13); oppure può essere mantenuto presso il datore di lavoro. Nel secondo caso, il conferimento ad una forma pensionistica complementare può essere deciso successivamente.

Qualora il lavoratore non esprima, nel periodo indicato, alcuna volontà, questa Società provvederà, a decorrere dal 1° luglio 2007, a versare il TFR maturato dopo tale data al Fondo di previdenza complementare "Xyz" previsto dal CCNL applicato in azienda.

La presente informazione viene fornita ai sensi dell'art. 8, comma 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari"

(luogo), (data)

(firma)